



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE (PRIN) PREDISPOSTI DA ISTITUZIONI AFAM STATALI E RELATIVI A INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE NONCHÉ A CARATTERE DI INNOVAZIONE SOCIALE SU TEMATICHE DI RILEVANTE INTERESSE PER IL SETTORE DELLE ISTITUZIONI.

(PRIN AFAM 2024)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” ed in particolare l’art.12 in tema di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e in particolare l’articolo 1, comma 870, il quale istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (di seguito FIRST), e il comma 872, il quale reca le disposizioni in ordine alle procedure da adottare per la ripartizione di tale Fondo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, come modificata, al fine di semplificare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed attuare ulteriori misure previste dal PNRR nel campo della ricerca, dall’articolo 64 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181), con specifico riguardo:

- all’articolo 21 (*Comitato nazionale per la valutazione della ricerca*): “1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione, è istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca (CNVR). [...] 2. Il CNVR, in particolare: a) indica i criteri generali per le attività di selezione e valutazione dei progetti di ricerca, nel rispetto dei principi indicati dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di cui all’articolo 20, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte; b) definisce gli elenchi dei componenti dei Comitati di Valutazione, ove previsti dal Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di cui all’articolo 20, ai fini della nomina degli stessi da parte della Struttura tecnica di valutazione dei progetti di ricerca istituita presso il Ministero dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’articolo 21-bis; c) se previsto dai rispettivi Bandi, provvede allo svolgimento, anche parziale, delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca di altri enti, pubblici o privati, previo accordo o convenzione con essi; d) definisce i criteri per la individuazione e l’aggiornamento di liste di esperti tecnico-scientifici e professionali per



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

l'affidamento di incarichi di valutazione tecnico-scientifica dei progetti di ricerca, istituite con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca; e) predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNVR.”;

VISTO il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” ed, in particolare, l'art.1 comma 551, il quale dispone che “*...il Ministero dell'Università e della Ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, compresi quelli di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del Decreto-Legge 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268; b) l'articolo 32, comma 3, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35; c) l'articolo 21, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*”;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2023 recante la “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026*” ed in particolare la tabella 11;

VISTO il D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 8 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il D.M. n. 1326 del 23 dicembre 2021 (registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 al numero 139) che disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 728 del 13 maggio 2024, che ha ripartito le risorse del FIRST per l'anno finanziario 2024 agli interventi di finanziamento di seguito riportati:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

a) “€ 19.674.118,20 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell’ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero dell’università e della ricerca...”;

b) “€ 4.918.529,55 per il finanziamento di interventi riguardanti i progetti di cooperazione internazionale...”;

c) “€ 8.197.549,25 per il finanziamento di interventi, a carattere di innovazione sociale, volti a sostenere, in coerenza con l’ambito di ricerca “Salute” definito dal Programma Nazionale della Ricerca 2021-2027, area d’intervento “Temi generali”, attività di promozione del “benessere” tra le quali iniziative mirate a ridurre le dipendenze patologiche di ogni genere degli studenti universitari...”;

VISTO il D.M. n. 1801 del 22 novembre 2024, in corso di registrazione, che all’articolo 8 (*Progetti di ricerca sul disagio giovanile e in materia di innovazione sociale*) dispone “Per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) predisposti da Istituzioni AFAM statali e relativi a interventi di contrasto al disagio giovanile, nonché a carattere di innovazione sociale su tematiche di rilevante interesse per il settore delle AFAM è destinata la somma di **€ 4.000.000** per l’anno 2024, a valere sul capitolo 7245 (Azione 004), pg. 01. riferito al “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)”;

PRESO ATTO che la somma di cui sopra pari a € 4.000.000,00 è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) relativi a interventi di contrasto al disagio giovanile nonché a carattere di innovazione sociale su tematiche di rilevante interesse per il settore delle AFAM;

RITENUTO di dover adottare un bando volto a definire i caratteri della procedura competitiva per il finanziamento di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) predisposti dalle Istituzioni AFAM statali e relativi a interventi di contrasto al disagio giovanile nonché a carattere di innovazione sociale su tematiche di rilevante interesse per il settore delle istituzioni AFAM;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

Articolo 1

Finalità e ambito di intervento

Definizioni

1. Il programma PRIN (*Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale*) AFAM 2024 è destinato al finanziamento di Iniziative di ricerca volte a sviluppare l’attività artistica in senso ampio che include l’interazione sociale, l’attività fisica, il coinvolgimento in tematiche legate alla salute e correlata con i contesti di cura, mediante lo stimolo dell’immaginazione, l’attivazione sensoriale, l’evocazione di emozioni e la stimolazione cognitiva.
2. Il MUR, attraverso il programma PRIN-AFAM 2024 finanzia progetti di ricerca in campo artistico, musicale e coreutico, al fine di sensibilizzare la promozione del benessere fisico e mentale, garantendo una piena attuazione dei percorsi di inclusione e crescita della popolazione studentesca sviluppando la ricerca fondamentale anche nel campo umanistico e sociologico.
3. Le finalità del programma vengono perseguite attraverso il potenziamento delle attività di ricerca in quanto ciascuna delle componenti delle attività artistiche può innescare risposte psicologiche, fisiologiche, sociali che sono a loro volta legate ai risultati in termini di salute e benessere della popolazione studentesca



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

in contrasto al disagio giovanile.

4. Il programma PRIN AFAM 2024 è articolato in due distinte aree tematiche:

- **Area tematica “Benessere psicologico”**: proposte di Iniziative volte ad azioni di ricerca dirette a contrastare il disagio psicologico ed emotivo, attraverso il potenziamento di strutture e strumenti che stimolino soluzioni innovative a supporto dei bisogni espressi o latenti della popolazione studentesca in campo artistico, musicale e coreutico.
- **Area tematica “Innovazione sociale”**: azioni di ricerca di natura sociale e culturale attraverso progetti di innovazione sociale al fine di innescare cambiamenti comportamentali necessari per affrontare le principali sfide della società odierna.

5. All'atto della presentazione della proposta progettuale il soggetto capofila indica l'area tematica alla quale intende partecipare.

6. Le Iniziative di cui al comma 1 saranno sviluppate secondo quanto previsto al successivo articolo.

7. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- a) **CUP**: Codice Unico di Progetto che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
- b) **CNVR**: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 64 del decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- c) **FIRST**: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni;
- d) **Istituzioni A.F.A.M.: le Istituzioni statali**, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 con fondo di funzionamento determinato dal DM 1801 del 22 novembre 2024(<https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/gli-istituti>)
- e) **ERC**: l'European Research Council;
- f) **REPRISE**: l'albo degli esperti scientifici del MUR;
- g) **Iniziativa o progetto di ricerca**: insieme di attività e/o interventi selezionati e finanziati dall'Avviso e identificata attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). L'Iniziativa contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'Avviso e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria e fisica;
- h) **Beneficiario**: Istituzioni A.F.A.M. statali di cui alla lettera d) del presente articolo;
- i) **Coordinatore scientifico**: soggetto attuatore appartenente alle Istituzioni A.F.A.M. di cui alle lettere d) e h) del presente articolo;
- j) **Unità di ricerca**: forma di aggregazione tra il Coordinatore appartenente all'Istituzione capofila e gli altri Soggetti appartenenti alle altre Istituzioni AFAM componenti il partenariato avente obiettivi comuni ai fini del presente Avviso;
- k) **Linee guida per la rendicontazione delle spese**: indicazioni per la rendicontazione delle spese di funzionamento sostenute per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente Avviso. Il documento fornisce indicazioni per la rendicontazione amministrativo-contabile delle spese, per la loro ammissibilità e per le attività di controllo e monitoraggio delle risorse erogate;
- l) **Linee guida di comunicazione e informazione**: indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di comunicazione e informazione volti a rafforzare la consapevolezza sulle opportunità e



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

- sull'utilizzo delle risorse a disposizione promuovendo i progetti finanziati e dando evidenza dei risultati raggiunti con l'impiego delle risorse stanziato nell'ambito dell'Avviso PRIN AFAM 2024;
- m) Partenariato: forma di aggregazione tra un Soggetto Capofila e gli altri Soggetti attuatori, avente obiettivi comuni ai fini del presente Bando PRIN AFAM 2024 composto da due a cinque componenti;
 - n) Partner: componente del partenariato diverso al soggetto Capofila.
 - o) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
 - p) Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili senza che siano previsti applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;
 - q) Soggetto Capofila: Istituzione AFAM statale responsabile della presentazione della proposta progettuale nonché del coordinamento, della gestione e della rendicontazione e delle attività;
 - r) Soggetto Proponente: Istituzione AFAM statale che presenta una proposta progettuale in forma individuale;
 - s) Soggetto attuatore: Soggetto Proponente ovvero Capofila e componente del Partenariato;
 - t) Variazione soggettiva: ogni variazione occorsa ai soggetti attuatori a seguito di fusione e/o incorporazione o altri fenomeni successivi;
 - u) Variazione oggettiva: ogni variazione non soggettiva al piano finanziario e alle attività originariamente previste dal progetto.

Articolo 2

Dotazione finanziaria

1. Il nuovo programma per lo sviluppo di progetti di ricerca del PRIN-AFAM 2024 è finanziato per l'anno 2024 dalle risorse disponibili a valere sul capitolo 7245 (azione 004), pg. 01 riferito al “Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)” con una dotazione complessiva di euro **4.000.000,00** così suddivisa:
 - **3.900.000,00** per il finanziamento delle attività di ricerca previste dal presente avviso;
 - **100.000,00** per le attività di valutazione e monitoraggio.
2. La dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 potrà essere oggetto di rideterminazione sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie a valere sui pertinenti capitoli di spesa al momento dell'approvazione della graduatoria e contestuale ammissione a finanziamento delle Iniziative idonee.
3. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di destinare eventuali economie rese disponibili a valere sulla dotazione di cui al precedente comma 1, al finanziamento di ulteriori Iniziative che risultino ammissibili e finanziabili come da graduatoria di merito.
4. Ai fini dell'attuazione del presente bando il Ministero si riserva, altresì, la possibilità di utilizzare fondi che dovessero risultare disponibili, in coerenza con le finalità del presente avviso nonché procedere ad eventuali scorrimenti delle graduatorie.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

Articolo 3

Soggetto capofila e soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori dell'intervento, ai sensi del presente Avviso sono identificati nelle Istituzioni AFAM statali di cui all'art. 1, lettera d).
2. La domanda di partecipazione deve essere presentata - nella forma del Partenariato - da un'Istituzione AFAM di cui al precedente comma 1 del presente articolo, individuata come *Soggetto Capofila* con riferimento ad una sola delle due aree tematiche previste dal presente bando.
3. Ciascun Partenariato dovrà essere costituito da un numero minimo di 2 (due) a un massimo di 5 (cinque) soggetti tra quelli indicati al comma 1.
4. Ciascun soggetto non potrà partecipare - nella qualità di Soggetto Capofila e/o di soggetto attuatore - a più di 1 (una) Iniziativa a pena di esclusione di tutte le domande presentate successivamente alla prima da altri Partenariati a cui abbia partecipato il soggetto stesso.
5. Il Partenariato di cui al comma 3 dovrà essere formalizzato con la stipula di un accordo *ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni"*.
6. Gli accordi di cui al precedente comma sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento nonché con l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto nella realizzazione dell'Iniziativa. In particolare, tali accordi dovranno prevedere:
 - a) la responsabilità nei confronti del Ministero del *Soggetto Capofila* in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione dell'Iniziativa nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questa connesse;
 - b) la precisa ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il *Soggetto Capofila* e i soggetti attuatori del Partenariato relativamente alla realizzazione dell'Iniziativa;
 - c) le modalità di coordinamento del *Soggetto Capofila* delle attività svolte dagli altri soggetti attuatori che compongono il Partenariato;
 - d) ogni altra previsione si rendesse necessaria a garantire la realizzazione dell'Iniziativa nei tempi previsti.
7. Il *Soggetto Capofila* dovrà essere autorizzato mediante apposita delega a:
 - a) rappresentare il Partenariato nei rapporti con il Ministero;
 - b) presentare, per conto dei componenti del Partenariato, l'Iniziativa progettuale;
 - c) sottoscrivere, per conto dei componenti del Partenariato, la domanda di partecipazione e qualsiasi altro atto predisposto dal Ministero;
 - d) presentare una relazione tecnica di fine progetto in ordine alle attività svolte;
 - e) corrispondere, per conto del Partenariato, alle richieste del Ministero.
8. Gli accordi di cui al precedente comma 5 devono essere firmati dai legali rappresentanti o da un delegato sulla base di atto formale, del Soggetto Capofila e dei componenti del Partenariato.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

Articolo 4

Area tematica “Benessere psicologico”

1. Nell'ambito dell'Area tematica “**Benessere psicologico**”, l'Avviso finanzia la realizzazione di Iniziative volte ad azioni di ricerca dirette a contrastare il disagio psicologico ed emotivo attraverso il potenziamento di strutture e strumenti che stimolino soluzioni innovative a supporto dei bisogni espressi o latenti della popolazione studentesca in campo artistico, musicale e coreutico. Gli interventi finanziati sono diretti a favorire - considerata l'importanza e la rilevanza dell'aspetto psicologico ed emotivo nei percorsi di studio e apprendimento - servizi, programmi e strumenti che abbiano un impatto significativo sulla salute mentale e sul benessere generale di un individuo in contrasto con le condizioni di fragilità emotiva e disagio psicologico interconnessi con l'aspetto cognitivo, anche in coerenza con Iniziative già finanziate.

2. Le Iniziative devono avere, ove possibile, carattere multifunzionale prevedendo:

• azioni di ricerca, dirette a:

- definire la diffusione e l'entità del fenomeno del disagio psico -emotivo;
- identificare i relativi fattori di rischio, con le conseguenze che ne derivano, e quelli di protezione anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze all'uso di alcol e sostanze stupefacenti, alle tossicodipendenze, nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet *addiction disorder*;

• individuare percorsi, programmi, modalità e strumenti utili a contrastare detti fattori di rischio, promuovendo il benessere psicologico; la realizzazione /potenziamento di strutture e l'adozione di strumenti che stimolino soluzioni e modalità innovative a supporto continuo dei bisogni espressi o latenti della popolazione studentesca anche attraverso la valorizzazione degli aspetti collegati alle discipline sportive quale strumento utile a fornire soluzioni e modalità innovative nei processi di miglioramento del benessere psicofisico ed emotivo;

• servizi di *counseling* a supporto di attività di ricerca sui rischi e sugli effetti del disagio studentesco psicologico da svolgere anche attraverso lo studio di indagini a campione riguardanti le condizioni di difficoltà o di disagio e favorendo percorsi di crescita ed inclusione;

• attività di informazione, orientamento al fine di divulgare maggiore consapevolezza riguardo il fenomeno del disagio psicologico ed emotivo, mettendo in luce i bisogni e le esigenze della popolazione studentesca.

3. Sono finanziabili gli investimenti e le spese di cui *all'Allegato 1- “Linee Guida per la rendicontazione delle spese”*.

Articolo 5

Area tematica “Innovazione sociale”

1. Nell'ambito dell'Area tematica “**Innovazione sociale**” l'Avviso, finanzia la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'innovazione sociale attraverso specifiche azioni di ricerca di natura sociale e culturale, al fine di innescare cambiamenti comportamentali necessari per affrontare le principali sfide



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

della società attuale. Gli interventi finanziati sono diretti a favorire lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee, prodotti, servizi e modelli, per creare nuove relazioni sociali o collaborazioni al fine di soddisfare le esigenze sociali della popolazione studentesca.

2. Le iniziative devono rispondere alle odierne domande sociali che influenzano il processo delle interazioni sociali dell'individuo attraverso:

- progetti di ricerca che attraverso lavori sperimentali o teorici individuino azioni di miglioramento di servizi esistenti o nuovi servizi in grado di generare e sperimentare soluzioni, modelli e approcci nuovi per rispondere ai crescenti bisogni sociali anche attraverso:
 - l'identificazione di strumenti/metodologie e pratiche utili all'attivazione di nuove relazioni o al loro consolidamento;
 - azioni di innovazioni finalizzate all'inclusione sociale, animazione culturale, che costituiscono un bene per la società, ma anche per migliorare la capacità degli individui di agire attraverso la ricerca di soluzioni più adeguate ai problemi giovanili;
 - l'introduzione di innovazioni di tipo tecnologico e/o di processo e/o organizzative che mirino a soddisfare bisogni sociali, già consolidati oppure emergenti con particolare riferimento alla popolazione studentesca;
- progetti di ricerca volti alla riqualificazione/ristrutturazione/rigenerazione/ realizzazione di spazi fisici dedicati allo svolgimento dei servizi destinati al soddisfacimento dei bisogni sociali individuati;
- progetti di ricerca che attraverso l'individuazione di strumenti/metodologie e pratiche in campo artistico, musicale e coreutico favoriscono l'attivazione di progetti e programmi di comunicazione, divulgazione, sensibilizzazione, didattica, e produzione artistica come strumento di trasformazione ed inclusione sociale.

3. Sono finanziabili gli investimenti e le spese di cui *all'Allegato 1- "Linee Guida per la rendicontazione delle spese"*.

Articolo 6

Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell'iniziativa

1. Il contributo massimo riconoscibile dal MUR, pari al 100% delle spese ammissibili, è pari a **200.000,00 (duecentomila/00)**.
2. Il Ministero riconosce un contributo da erogare in anticipo in un'unica soluzione pari al 100% dei costi ammessi e, comunque, fino a concorrenza della quota di finanziamento.
3. Ciascun progetto, da svilupparsi in un periodo massimo di **12 mesi**.
4. Ciascuna Iniziativa **dovrà essere avviata a partire dal 60° giorno successivo alla data di pubblicazione** del decreto di approvazione della graduatoria e comunque **non oltre il 90° giorno da tale data**. Non sono, pertanto, ammissibili le attività che a tale data risultino essere state già effettuate o avviate.
5. Le spese totali ammissibili dei progetti dovranno riguardare i costi effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari per la realizzazione della proposta progettuale nel rispetto del successivo articolo 7.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

6. Tutti i costi del progetto sono coperti dal finanziamento MUR, tranne quelli relativi al personale dipendente a tempo indeterminato, che restano a carico delle Istituzioni AFAM partecipanti.
7. La presentazione dei progetti avverrà da parte di un Coordinatore scientifico scelto dall'Istituzione AFAM individuata quale Soggetto Capo fila che avrà a suo carico il compito di coordinare il progetto di ricerca assumendone la relativa responsabilità scientifica.
8. Sono finanziabili gli investimenti e le spese di cui all'*Allegato 1 - "Linee Guida per la rendicontazione delle spese"*.

Articolo 7

Finanziamento delle attività di ricerca

1. La dotazione finanziaria, di cui all' articolo 2 destinata al finanziamento delle attività di ricerca delle Istituzioni AFAM, nel rispetto delle aree tematiche previste, sono come di seguito ripartite:
 - a. una quota pari ad euro **1.000.000,00** è destinata a tutte le Istituzioni AFAM che partecipano ai partenariati di cui al presente bando. Tale quota è ripartita come segue:
 - i. un contributo fisso pari a euro **5.000,00** a ciascuna istituzione partecipante;
 - ii. la quota residua rispetto all'assegnazione complessiva di cui alla lett. i) è ripartita fra le istituzioni partecipanti sulla base delle previsioni degli articoli 2 (co. 1), 3, 4 (co. 1) e 5 del D.M. 1801 del 22 novembre 2024.
 - b. la quota di **2.900.000,00** è destinata alle proposte progettuali ammesse a finanziamento dal valore massimo di euro **200.000,00** e sarà ripartita tra le due aree tematiche proporzionalmente alle richieste economiche delle proposte progettuali presentate in ciascuna area.
2. Con apposito decreto il MUR rende nota la ripartizione dei fondi di cui al comma 1 lettera b).
3. Eventuali economie derivante dalla mancata assegnazione della quota di cui al precedente comma 1 lettera b) saranno redistribuite proporzionalmente alle quote del fondo di funzionamento assegnate ai soggetti beneficiari del riparto di cui agli articoli 2 (co. 1), 3, 4 (co. 1) e 5 del D.M. 1801 del 22 novembre 2024.

Articolo 8

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. Le domande di partecipazione devono essere presentate, a pena di esclusione e irricevibilità, per via telematica, tramite la piattaforma CINECA dedicata <https://prin.mur.gov.it/>, a partire dalle ore **12:00 del giorno 27 marzo 2025 e fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2025**.
2. Il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

piattaforma CINECA attraverso la quale sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda.

3. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni da parte del Soggetto Capofila né per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. Tutto il materiale trasmesso viene utilizzato dal Ministero esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente Avviso.

5. Il *Soggetto Capofila* fornisce in qualsiasi momento, su richiesta del Ministero, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

6. Le proposte di Iniziativa, redatte secondo le specifiche tecniche della piattaforma CINECA, a pena di esclusione, devono essere articolate nelle seguenti sezioni:

A. **obiettivi:** inquadramento strategico dell'Iniziativa e finalità perseguite e:

1. per l'area tematica *Benessere psicologico*, con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto del fenomeno del disagio psico-emotivo, identificando i relativi fattori di rischio, con le conseguenze che ne derivano, e quelli di protezione anche con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle dipendenze all'uso di alcol e sostanze stupefacenti, alle tossicodipendenze, nonché delle altre forme di dipendenza patologica, quali ludopatia, internet *addiction disorder*, ect.

Sarà possibile fare riferimento a rilevazioni epidemiologico/statistiche di dati e informazioni acquisibili da fonti accreditate;

2. per l'area tematica *Innovazione sociale* con particolare riferimento ad azioni volte a favorire lo sviluppo e l'attuazione di nuove idee, prodotti, servizi e modelli, e per creare nuove relazioni sociali in risposta alle odierne domande sociali che influenzano il processo delle interazioni sociali, volte a migliorare il benessere dell'individuo.

B. **attività previste:** puntuale descrizione delle attività riferibili agli interventi di cui agli articoli 5 e 6 e l'indicazione dei soggetti preposti allo svolgimento delle stesse. La sezione dovrà contenere anche riferimenti al grado di innovatività e originalità delle soluzioni proposte;

C. **impatto**, con una indicazione degli impatti attesi in termini di risultati ed effetti sulla popolazione studentesca;

D. **composizione del Partenariato**, con l'indicazione del Soggetto Capofila e dei soggetti attuatori;

E. **piano economico**, con una articolazione dei costi dell'Iniziativa per le categorie di voci di spesa secondo quanto indicato nell'*Allegato 1 - "Linee Guida per la rendicontazione delle spese"*;

F. **piano di riparto del contributo richiesto tra i componenti del partenariato.** Il piano di riparto proposto sarà oggetto di rideterminazione proporzionalmente al contributo effettivamente riconosciuto.

7. La proposta di Iniziativa di cui al comma che precede dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dai seguenti documenti:

a) *la lettera di impegno a costituire il Partenariato.* La lettera di impegno è predisposta da ciascun soggetto attuatore e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale.

b) *la delega al soggetto Capofila.* La delega al soggetto Capofila è predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto partner ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

Nel caso in cui la documentazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma è sottoscritta da un soggetto delegato l'atto di delega formale costituisce allegato alla medesima documentazione.

8. La domanda di partecipazione - firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto Capofila, ovvero, da un soggetto da questi appositamente delegato con atto formale - è resa nella forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto e dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del *General Data Protection Regulation* (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato sulla G.U.C.E. il 4 maggio 2016, e del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

9. Con la presentazione della domanda di partecipazione il Partenariato autorizza l'Amministrazione alla pubblicazione dell'*abstract* del progetto finanziato.

Articolo 9

Modalità di valutazione e approvazione della graduatoria

1. Le proposte di Iniziativa che pervengano entro i termini indicati sono oggetto di istruttoria formale amministrativa. L'istruttoria è volta a verificare il rispetto della modalità di presentazione, la completezza della documentazione obbligatoria richiesta ed il rispetto della tempistica di presentazione.

2. Le proposte presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui al comma 9 del presente articolo.

3. La valutazione delle proposte di Iniziativa sarà effettuata da una Commissione di valutazione per ciascuna delle due aree tematica composta da un massimo di 5 esperti tecnico scientifici individuati dal CNVR. La Commissione è nominata con provvedimento dirigenziale.

4. La Commissione di cui al comma precedente svolge le proprie valutazioni, tenuto conto della specificità delle aree tematiche di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
Rilevanza e pertinenza dei contenuti e degli obiettivi anche con particolare riferimento alle finalità perseguite dalle proposte progettuali di ricerca.	0-5
Appropriatezza, chiarezza, efficacia e innovatività degli interventi	0-5
Rilevanza dell'impatto atteso	0-5
Replicabilità e sostenibilità degli interventi	0-5
TOTALE	0-20

La Commissione nell'applicazione dei criteri di cui sopra utilizza i seguenti giudizi:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE SINTETICA	PUNTEGGIO NUMERICO
INSUFFICIENTE	<i>Rispetto al criterio di valutazione il progetto presenta punti deboli di cruciale importanza e/o troppo numerosi</i>	0 - 1
SUFFICIENTE	<i>Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa presenta diversi punti deboli</i>	2
BUONO	<i>Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa presenta alcuni punti deboli di moderata importanza</i>	3
MOLTO BUONO	<i>Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa si presenta molto convincente, con punti deboli minori</i>	4
OUTSTANDING	<i>Rispetto al criterio di valutazione la proposta di Iniziativa si presenta pienamente convincente, nessun punto debole rilevante</i>	5

5. Le Iniziative che conseguano un punteggio complessivo inferiore a 12 (dodici) o che abbiano almeno un punteggio sui primi tre criteri inferiore a 2 (due), devono ritenersi non ammissibili al finanziamento poiché ritenute non idonee.

6. All'esito della valutazione, ove le Iniziative abbiano maturato un punteggio *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità al contributo il criterio 3 – “3. Rilevanza dell'impatto atteso” – di cui alla tabella contenuta al precedente comma 4. Ove il punteggio relativo al criterio 3 concorresse ad un ulteriore *ex aequo*, costituisce fattore di priorità di ammissibilità alla agevolazione il criterio 2 – “2. Appropriatezza, chiarezza, efficacia e innovatività degli interventi” – della tabella sopra citata.

7. La Commissione si riserva la facoltà di rideterminare il costo complessivo – eventualmente ridefinendo anche la distribuzione del budget tra le diverse voci di costo – nel caso in cui il piano economico-finanziario non risulti adeguato agli obiettivi e alla durata del progetto.

8. La rideterminazione del piano economico finanziario da parte della Commissione comporta la conseguente revisione del *Piano di riparto* tra i componenti del partenariato con una riduzione proporzionale delle rispettive quote al contributo effettivamente riconosciuto rispetto al contributo richiesto.

9. Per tutte le domande che perverranno entro i termini indicati all'art. 7, comma 1, il Ministero per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati effettua, entro, di norma, 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, un'istruttoria formale-amministrativa delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'Avviso. Si precisa che, per ragioni di celerità e speditezza della procedura, la fase di valutazione potrà essere avviata contestualmente allo svolgimento della istruttoria formale-amministrativa.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

10. Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il Ministero assegna al *Soggetto Capofila* un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del *Soggetto Capofila* e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione.
11. La valutazione delle proposte di Iniziativa si concluderà con l'emanazione del provvedimento di approvazione di una graduatoria e contestuale ammissione a finanziamento delle Iniziative idonee e utilmente collocate in graduatoria.
12. Resta inteso che le Iniziative ammesse, come da graduatoria, saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 10

Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e di gestione degli interventi

1. Il MUR, all'esito della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 11, procede, nei confronti delle proposte progettuali ammesse, all'erogazione del 100% del contributo riconosciuto previa verifica dell'avvenuta costituzione del Partenariato.
2. Il contributo sarà erogato a ciascun Partner nel rispetto della normativa vigente dando notizia dell'avvenuto trasferimento al Ministero.
3. Il contributo per la realizzazione dei progetti è erogato in unica soluzione anticipata. Eventuali importi oggetto di recupero potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare allo stesso anche in base ad altro titolo.
4. Il *Soggetto Capofila* a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione dell'Iniziativa finanziata dal Ministero produce, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, la relazione tecnico scientifica finale comprovante l'avvenuto conseguimento degli obiettivi, nonché garantisce l'accesso aperto (accesso gratuito *on-line* per qualsiasi utente) a tutte le pubblicazioni scientifiche "*peer-reviewed*" relative ai risultati ottenuti nell'ambito del progetto.
5. La relazione tecnico - scientifica finale è sottoposta alla valutazione della Commissione di cui all'art. 8, comma 3.
6. Il *Soggetto Capofila* cura e coordina la presentazione, entro 90 giorni dalla chiusura delle attività, della rendicontazione delle spese sostenute nell'ambito dell'Iniziativa, secondo le modalità previste dalle *Linee guida di rendicontazione*.
7. In caso di mancata rendicontazione, o di esito negativo delle attività di controllo e monitoraggio tecnico da parte della Commissione, o di qualsiasi ulteriore difformità di natura amministrativo – contabile che non risulti regolarmente sanata entro i termini che potranno essere indicati dall'Amministrazione, quest'ultima procederà alla revoca del progetto e alla richiesta di restituzione delle



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

risorse già erogate.

8. Il Ministero svolge i controlli di competenza sulla documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute per il tramite dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia - in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati.

Articolo 11

Variazioni del partenariato e dell'iniziativa

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), il progetto sarà revocato e verrà richiesta la restituzione delle eventuali somme erogate o azione di rivalsa sul corrispondente fondo di funzionamento ordinario iscritti nel bilancio del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. Qualora, in caso di rinuncia o di perdita dei requisiti da parte di uno o più beneficiari (capofila o partner), i restanti soggetti attuatori possano garantire il permanere di tutti i requisiti amministrativi, tecnico-scientifici e finanziari richiesti dal presente bando, gli stessi dovranno presentare formale istanza all'indirizzo di posta certificata della Direzione Generale della ricerca del Ministero dell'Università e della Ricerca. Tale ipotesi è ritenuta ammissibile solo nel caso in cui le attività in capo al soggetto rinunciario vengano poste in essere dagli altri soggetti partner che, nell'assicurare parallelamente i conseguenti adempimenti amministrativo contabili, garantiscano il raggiungimento degli obiettivi tecnico scientifici previsti nella proposta progettuale ammessa a finanziamento. L'Amministrazione, previa verifica della permanenza dei requisiti sopra esposti, si riserva di approvare le variazioni di cui al presente comma.

3. Le variazioni di natura soggettiva del Soggetto Capofila e/o dei soggetti attuatori sono consentite unicamente nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri eventi derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.

4. Le variazioni di natura oggettiva sono consentite solo nella misura in cui non abbiano impatto sugli obiettivi connessi all'esecuzione del progetto approvato, i quali, devono in ogni caso essere mantenuti. Rimane inteso che ogni eventuale variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero il quale si riserva la facoltà di accogliere la richiesta anche avvalendosi ove necessario della Commissione di cui all'art 9, comma 3, dell'Avviso.

5. Le varianti alla sola articolazione economica fra voci di spesa non sono soggette ad approvazione preventiva da parte del MUR; le varianti scientifiche relative alla modifica degli obiettivi del progetto sono consentite soltanto previa approvazione del MUR.

6. In nessun caso può essere oggetto di revisione il piano di riparto approvato.

Articolo 12

Proroghe e revoche



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

1. Eventuali proroghe, fino a un massimo di 2 mesi, potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per cause di forza maggiore o di legge e saranno concesse ad insindacabile giudizio del MUR.
2. Si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento, con conseguente restituzione totale o parziale degli importi anticipatamente liquidati, nei seguenti casi:
 - a) falsità di dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
 - b) mancato avvio del progetto entro i termini stabiliti;
 - c) interruzione del progetto per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - d) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13 del presente bando;
 - e) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili, debitamente documentati;
 - f) l'attività prevista non sia realizzata entro i termini indicati per la conclusione dei progetti, salvo la concessione da parte del MUR di eventuali proroghe;
 - g) realizzazione del progetto in difformità rispetto a quanto approvato dal MUR;
 - h) mancata esecuzione dei controlli di cui all'articolo 13, comma 1;
 - i) i soggetti non presentino tutta la documentazione richiesta in sede di rendicontazione o non la esibiscano in caso di controllo;
 - j) in caso di mancato rispetto degli altri obblighi in capo ai soggetti Capofila e/o attuatore;
 - k) violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati;
 - l) altri casi previsti dalla legge.
3. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del contributo, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge.
4. In caso di revoca parziale, il MUR, attraverso la Commissione di cui all'art. 10, comma 3, dispone la valutazione dello stato di avanzamento e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il MUR determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto Capofila, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge.
5. In caso di revoca, totale o parziale, qualora sia già stato erogato il contributo, il Soggetto Capofila, dovrà restituire le somme ricevute. A questo riguardo, il MUR si riserva la facoltà di operare compensazioni nei confronti del Soggetto Capofila.
6. Qualora i beneficiari intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, lo comunicano al MUR che procederà a revocare il finanziamento assegnato e ad intimare la restituzione delle somme erogate.

Articolo 13

Obblighi dei soggetti beneficiari



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

1. I soggetti beneficiari sono obbligati:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando e dalla documentazione adotta dal Ministero in attuazione dello stesso;
 - b) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attività svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità;
 - c) predisporre tutte le attività necessarie all'avvio delle Iniziative, per non incorrere in ritardi attuativi;
 - d) ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse dal soggetto finanziatore, le attività previste si avviino e concludano entro i termini stabiliti dal presente bando e dai relativi allegati;
 - e) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività, sotto la responsabilità scientifica del Coordinatore, in conformità con la domanda presentata ed ammessa a beneficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal MUR, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente bando;
 - f) ad individuare preventivamente eventuali fattori che possano incidere in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;
 - g) a conservare la documentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate, nonché tutti gli atti relativi al processo di spesa (dall'acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti);
 - h) a rendere noto in tutte le pubblicazioni ed i prodotti scientifici inerenti ai progetti proposti nell'ambito della presente procedura di finanziamento, di avere beneficiato dei fondi relativi rispettivamente al PRIN-AFAM 2024 secondo le previsioni delle *Linee guida di informazione e comunicazione* che saranno rese disponibili in sede di adozione del decreto di approvazione della graduatoria e contestuale ammissione a finanziamento;
 - i) assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
 - j) ad adottare misure per rispettare il principio di sana gestione finanziaria;
 - k) ad effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute;
 - l) a garantire che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita contabilità separata, nonché rispettare l'obbligo di richiesta CUP degli interventi/progetti e di conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti. Laddove, sulla base delle specifiche indicazioni a tal fine fornite, il Ministero operi come soggetto concentratore, i soggetti attuatori garantiscono il necessario e tempestivo supporto informativo;
 - m) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MUR, ivi compresi i controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti;
 - n) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il MUR sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero e secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018.

2. I componenti del partenariato rispondono solidalmente per le obbligazioni assunte.

Articolo 14

Accesso aperto

1. Coerentemente con le finalità del presente Avviso, ai risultati dell'Iniziativa e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science".

Articolo 15

Protocollo di Nagoya

1. Nel corso delle attività di ricerca e sviluppo è obbligo agli utilizzatori di garantire l'adozione delle appropriate misure per la conservazione della biodiversità ed il rispetto delle pertinenti norme nazionali e internazionali sull'accesso, l'uso sostenibile e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo delle risorse biologiche, in conformità a quanto previsto dal Protocollo di Nagoya, entrato in vigore il 12 ottobre 2014 nell'ambito della Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992 ("CBD").
2. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento ABS e - qualora ne ricorrano le condizioni - presenta la dichiarazione di dovuta diligenza, redatta secondo i modelli di cui all'allegato II e III al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1866 del 13 ottobre 2015, utilizzando il portale online DECLARE.
3. Ciascun coordinatore scientifico accerta l'applicabilità del Regolamento (UE) n. 511/2014 sulle misure di conformità risultanti dal Protocollo di Nagoya - relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell'Unione.
4. Ulteriori informazioni sono a disposizione sulla pagina <https://www.mur.gov.it/it/areetematiche/ricerca/protocollo-di-nagoya-e-reg-ue-n5112014>

Articolo 16

Responsabile dell'avviso

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio III della Direzione generale della ricerca che adotta tutti gli atti e i provvedimenti finalizzati ad attuare le prescrizioni del presente Avviso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

Articolo 17 **Tutela della privacy**

1. Tutti i dati personali di cui si venga in possesso in occasione del procedimento verranno trattati dal Ministero, nonché dalle Istituzioni coinvolte nei rispettivi procedimenti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e ss.mm.
2. Con specifico riferimento alla fornitura dei servizi informatici da realizzare mediante la piattaforma CINECA, considerata l' idoneità del Consorzio Interuniversitario CINECA, rispetto alle garanzie richieste dalla normativa regolamentare europea con riferimento all'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative per la tutela dei diritti dell'interessato, si ritiene che le attività poste in essere sulla citata piattaforma informatica nell'ambito del presente avviso possano ritenersi ricomprese all'interno di quelle già previste nella Convenzione del 01 agosto 2023 per l'affidamento al CINECA dei servizi informatici da svolgere in favore del Ministero dell'università e della ricerca, secondo quanto previsto dall'art. 192 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, pertanto, la nomina di CINECA a Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e successiva modificazione con D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.ii, può ritenersi estesa, negli obblighi al suo interno previsti, anche per l'esecuzione di tali attività.

Articolo 18 **Modifiche al bando**

1. Le comunicazioni ufficiali sono pubblicate sul sito dedicato al bando (<http://prin.mur.gov.it/>) e sul sito istituzionale MUR.
2. Eventuali modifiche o integrazioni al presente bando saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito <https://www.mur.gov.it> e sulla piattaforma dedicata www.prin.mur.gov.it.

Articolo 19 **Controversie e foro competente**

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente avviso, il Foro competente è quello di Roma.
2. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione generale

Articolo 20

Comunicazioni ed informazioni. Disposizioni finali.

1. Il presente Avviso e la modulistica necessaria alla partecipazione al presente Avviso sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e nella sezione dedicata del portale <https://www.prin.mur.gov.it/> con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.
2. Le richieste di informazione e/o i chiarimenti relativi all'Avviso e alla successiva realizzazione delle proposte di iniziativa finanziate potranno essere inviati all'indirizzo mail dedicato prinafam@mur.gov.it indicando sempre nell'oggetto “**PRIN-AFAM 2024**”. Non saranno, pertanto, evase richieste che perverranno in modalità diversa.
3. Alle richieste di cui al precedente comma 2 si darà risposta in forma aggregata; le FAQ verranno pubblicate sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e nella sezione dedicata del portale <https://www.prin.mur.gov.it/> con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.
4. Le notizie, le informazioni e ogni atto e provvedimento relativo all'attuazione del presente avviso sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca e nella sezione dedicata del portale <https://www.prin.mur.gov.it/> con valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati.
5. Il presente decreto è inviato ai componenti organi di controllo preventivo di legittimità.
6. Gli effetti del presente decreto sono soggetti alle verifiche di cui al precedente comma.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Vincenzo Di Felice)

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa